

Venerdì 29 ottobre 1999

**TESTI APPROVATI****1. Trasporto di merci pericolose per ferrovia \*\*\*I****A5-0027/1999****Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/0049/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (COM(1999) 157 – C5-0005/1999 – 1999/0087(COD))**

La proposta è approvata.

---

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/0049/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (COM(1999) 157 – C5-0005/1999 – 1999/0087 (COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, (COM(1999) 157) <sup>(1)</sup>;
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 71, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0005/1999);
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento;
  - vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0027/1999);
1. approva la proposta della Commissione;
  2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 181 del 26.6.1999, pag. 25.

**2. Accordo di pesca CE-Marocco****B5-0184/1999****Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo di pesca UE-Marocco***Il Parlamento europeo,*

- visto il suo parere conforme del 17 aprile 1996 concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (12358/1995 – C4-0135/1996 – 1995/0306(AVC)) <sup>(1)</sup>,
- visto il regolamento (CE) 0150/97 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, riguardante la conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco,

---

<sup>(1)</sup> GU C 141 del 13.5.1996, pag. 94.

**Venerdì 29 ottobre 1999**

- vista la sua risoluzione del 15 maggio 1997 sugli accordi internazionali nel settore della pesca<sup>(1)</sup>,
  - vista la dichiarazione rilasciata il 30 agosto 1999 dal Commissario responsabile per la pesca, Franz Fischler, dinanzi al Parlamento,
  - visto il mandato negoziale conferito il 14 ottobre 1999 dal Consiglio alla Commissione,
  - visto l'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE,
- A. preoccupato per il fatto che l'accordo di pesca con il Marocco giunga a scadenza il 30 novembre 1999, senza che sino ad ora le parti abbiano avviato i negoziati in vista di un nuovo accordo,
- B. considerando l'importanza di questo accordo per le regioni dell'UE che dipendono esclusivamente dalla pesca, nonché per l'approvvigionamento del mercato comunitario di prodotti della pesca,
- C. considerando l'importanza di mantenere il livello di occupazione e di attività economica delle regioni degli obiettivi 1 e 2, che dipendono essenzialmente dalla pesca,
- D. considerando la volontà politica del Marocco di avviare negoziati con l'UE su un piano di uguaglianza e nel rispetto della necessità di conservare le sue risorse alieutiche,
- E. considerando l'importanza di rafforzare la solidarietà degli interessi degli operatori comunitari e marocchini,
- F. considerando che una cooperazione sempre più stretta tra l'UE e il Marocco non può escludere le relazioni esistenti in materia di pesca,
1. chiede che i negoziati con il Marocco siano avviati senza indugi e portino alla concessione di possibilità di pesca per la flotta dell'UE interessata nel quadro dell'accordo;
  2. fa appello a Commissione e Consiglio affinché accordino la massima priorità a questi negoziati e deplora il ritardo della Commissione nel chiedere un mandato negoziale;
  3. chiede che siano previste sin d'ora misure socioeconomiche di compensazione specifiche per venire in aiuto alla flotta europea che, a seguito della scadenza dell'accordo, potrebbe trovarsi impossibilitata a portare avanti la sua attività;
  4. chiede che si tenga conto anche dell'industria di trasformazione, nonché dell'occupazione indiretta a essa connessa, nei regimi di compensazione previsti durante il periodo di sospensione delle attività di pesca,
  5. si rallegra per il fatto che il nuovo regolamento IFOP preveda stanziamenti volti a far fronte alle future ripercussioni socioeconomiche del mancato rinnovo di accordi internazionali firmati dall'UE o a crisi impreviste nel settore della pesca e invita il Consiglio ad adottare al più presto tale regolamento;
  6. chiede, dal momento che il Parlamento è chiamato ad esprimere il proprio parere conforme su questo accordo, di essere associato alle procedure negoziali con la partecipazione di deputati a titolo di osservatori, al fine di essere informato in tempo utile di ogni eventuale nuovo sviluppo; chiede inoltre che questo tema sia trattato prioritariamente nel corso del prossimo dialogo tripartito;
  7. chiede alla Commissione di cercare il quadro più adeguato al rafforzamento della solidarietà tra gli interessi dei settori europeo e marocchino della pesca per quanto concerne lo sfruttamento e la gestione delle risorse alieutiche;
  8. incoraggia una cooperazione più ampia di quella attualmente esistente in base all'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima in vigore;
  9. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

(<sup>1</sup>) GU C 167 del 2.6.1997, pag. 130.